

l'articolo 9, il sindacato e la vigilanza della legge; e la Commissione, unanime, avrebbe insistito per discutere qui delle necessità di riformare l'Ispezzione, qualora non avessimo l'affidamento e la garanzia che un disegno di legge è prossimo a venire dinanzi alla Camera. Questo, per la questione generale. Rispondendo ora alla osservazione fatta dall'onorevole Crespi, dirò che noi intendiamo appunto, con questa frase: « Fino a che non sia provveduto diversamente con speciali ordinamenti » di riferirci a quegli istituti e controlli di vigilanza, che si stanno elaborando e costituendo. In questa legge abbiamo dovuto distinguere gli agenti di polizia giudiziaria dagli agenti comunali, in quanto che noi qui discipliniamo una materia con una legge la cui applicazione è affidata per una parte allo Stato, e per una parte ai Comuni. Ora noi crediamo di poter affidare agli agenti municipali la vigilanza e l'applicazione della legge, per ciò che riguarda le facoltà contenute nell'articolo 3, e che concernono l'ora della chiusura dei negozi. Quanto all'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Crespi, essa è stata già accettata dalla Commissione, la quale ha migliorata la prima dizione di questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, mantiene o ritira il suo emendamento?

CRESPI. Ritiro sperando.

PRESIDENTE. Allora continuiamo. L'onorevole Leali propone quest'emendamento, pure all'articolo 9:

Al secondo comma dopo le parole: « nelle miniere e cave » aggiungere: « e negli stabilimenti metallurgici ed affini. »

Però l'onorevole Leali non è presente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CABRINI, relatore. La Commissione non può accettare quest'emendamento, in quanto che se vi è un buon corpo di ispezioni, che funzioni bene, questo è appunto il corpo degli ispettori delle miniere: e funzionano bene in quanto che gli ispettori non sono distratti da altri lavori. Potrebbero funzionare meglio se potessero applicarsi esclusivamente alle miniere, ma se noi andiamo a caricarli di altri lavori e li facciamo uscire dalle miniere per la vigilanza degli stabilimenti metallurgici, noi finiremo per sciupare il loro lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Leali non essendo presente s'intende rinunzi al suo emendamento. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato l'articolo 9.

(È approvato).

« Art. 10. Il proprietario, il gerente, il direttore, l'impresario, il cottimista che contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, è punito con l'am-

menda da lire 5 a lire 20 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione riferisce, ma non superiore complessivamente lire 1000; e con una ammenda da lire 20 a lire 50 per le contravvenzioni all'articolo 5.

« Nel caso di recidiva e nel caso in cui persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

« Ha luogo la recidiva, quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

« Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchi degli operai, salvo una parte da riservarsi ai Comuni per le contravvenzioni da accertate. »

A quest'articolo l'onorevole Pescetti ha presentato un emendamento.

Dopo la parola: « direttore », aggiungere: « professionista ».

Ma, non essendo presente, l'onorevole Pescetti s'intende vi abbia rinunziato.

(Interruzione all'estrema sinistra).

CABRINI, relatore. Se ne terrà conto per il coordinamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

« Art. 11. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con regolamenti da emanarsi nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Comitato permanente del Consiglio del Lavoro e il Consiglio di Stato, le norme occorrenti per la sua applicazione.

« La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione del regolamento. »

A quest'articolo 11 l'onorevole Ferrero Cambiano propone quest'emendamento:

« Sostituire: »

« Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con regolamento da pubblicarsi nel termine di sei mesi dalla sanzione della legge, le norme occorrenti per la sua applicazione.

« La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Il mio emendamento è già stato in parte accolto dalla Commissione perchè correggeva un errore del primo testo concordato della proposta di legge. Quasi il primo testo parlava dell'andata in vigore della legge, prima che fosse fatto il regolamento con il quale doveva disciplinare l'applicazione, e non